



PROVINCIA DI ROMA

CAPITOLATO SPECIALE D'ONERI

ACCORDO QUADRO PER IL SERVIZIO DI VIGILANZA PRESSO LA NUOVA SEDE UNICA DI VIA GIORGIO RIBOTTA N. 41 (E RELATIVE ACCESSIONI E PERTINENZE) DELLA PROVINCIA ROMA – IMPORTO A BASE DI GARA € 4.400.000,00 IVA ESCLUSA.

Articolo 1

Oggetto e durata del servizio

1. Il presente Capitolato Speciale d'Oneri ha-per oggetto la prestazione del servizio di vigilanza armata quadriennale e di gestione degli impianti tecnologici esterni integrati di security e control room da effettuarsi presso la nuova Sede Unica (e relative accessioni e pertinenze) della Provincia di Roma, ubicata in via Giorgio Ribotta n. 41 in località EUR-Castellaccio, Roma.
2. Il servizio *de quo* avrà la durata di **quattro anni**, decorrenti dalla data di stipulazione del relativo contratto.

Articolo 2

Disciplina normativa dell'accordo quadro

1. I rapporti tra la Provincia di Roma e il contraente aggiudicatario del presente accordo quadro sono regolati:
 - dal R.D. n. 2440/1923 e successive modificazioni ed integrazioni;
 - dal R.D. n. 827/1924 e successive modificazioni ed integrazioni;
 - dalle disposizioni di cui al presente Capitolato Speciale d'Oneri e relativi allegati;
 - dalle disposizioni di cui al Disciplinare di gara;
 - dalle disposizioni di cui al bando di gara;
 - dal codice civile e dalle altre disposizioni normative in materia di contratti di diritto privato, per quanto non regolato dalle clausole e disposizioni delle fonti sopra richiamate;
 - dalla deliberazione della Giunta Provinciale n. 843/29 del 18.07.2007, avente ad oggetto la tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro;
 - dalle legge n. 123/2007;
 - dal D.Lgs 81/2008.
 - dalle vigenti disposizioni di Legge, dal Regolamento relativo all'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato e successive modificazioni ed integrazioni, nonché da altre disposizioni inderogabili di Legge in materia contrattuale;
 - dal D.Lgs.163/2006 e ss.mm.ii.

Articolo 3

Specifiche tecniche

1. Il servizio di vigilanza dovrà essere espletato presso la nuova Sede Unica della Provincia di Roma ubicato in **via Giorgio Ribotta n. 41, Roma** garantendo le seguenti prestazioni minime da espletarsi tramite *Guardie Particolari Giurate* e di control room con le seguenti finalità:

- Organizzazione e gestione della “control room”
- Vigilanza armata della sede di Via Giorgio Ribotta n. 41 e dei relativi impianti
- Gestione delle emergenze e delle situazioni straordinarie

2. Il Servizio dovrà essere predisposto ed erogato al fine della custodia e conservazione delle strutture, infrastrutture e dei beni materiali della Sede indicata, della prevenzione e riduzione del rischio di danni materiali, derivanti da qualsiasi evento, dell'incolumità fisica dei dipendenti della Provincia di Roma. In particolare il servizio di base consisterà nello svolgimento delle seguenti attività:

- piantonamento ai fini della sorveglianza dell'immobile per la sicurezza dei luoghi e prevenzione di eventuale intrusione di persone estranee, nonché di situazioni che possano creare pericolo a persone e/o cose;
- mantenimento costante di contatti con i referenti dell'Amministrazione appaltante, segnalando fatti e/o circostanze ritenute rilevanti;
- controllo finalizzato a prevenire l'introduzione di materiali, oggetti e quant'altro possa apparire sospetto;
- contatto immediato con la propria Centrale Operativa e/o richiesta di intervento delle Forze dell'Ordine in caso di pericolo;
- chiusura della sede da effettuare con un giro ispettivo di “bonifica” e di controllo, comprensivo degli spazi esterni, al fine del controllo di tutti i locali per accertarsi che non siano presenti persone nell'edificio, dello spegnimento delle luci, della chiusura di porte, finestre e cancelli, della chiusura dei rubinetti dei bagni;
- rimozione di qualsiasi anomalia o irregolarità che possa arrecare danno allo stabile stesso ed a tutte le sue apparecchiature ed impianti;
- inserimento dei sistemi antiintrusione.

3. L'organizzazione dei servizi oggetto di gara è suscettibile di variazioni relativamente agli orari ed alla modalità di espletamento, nonché ai luoghi di svolgimento degli stessi.

4. Il personale impiegato deve essere in possesso della prescritta licenza di guardia giurata e dovrà essere idoneo, sotto il profilo psico-fisico, a svolgere il servizio in oggetto.

Articolo 4

Responsabilità dell'esecutore del contratto

1. L'esecutore del contratto deve osservare tutti gli obblighi derivanti dalle leggi e dai regolamenti vigenti in materia di lavoro ed assicurazioni sociali, i cui oneri sono a carico dello stesso.

2. L'esecutore del contratto è responsabile per gli infortuni o i danni a persone o cose arrecati all'Amministrazione e/o a terzi per fatto proprio e/o dei suoi dipendenti e/o collaboratori nell'esecuzione del contratto.

3. L'esecutore del contratto è responsabile del buon andamento del servizio e delle conseguenze pregiudizievoli che dovessero gravare sull'Amministrazione in conseguenza dell'inosservanza, da parte dell'impresa o dei dipendenti e/o collaboratori della stessa, delle obbligazioni nascenti dalla stipulazione del contratto.

4. In caso di subappalto, si applica l'articolo 13, commi 3 e 4, del presente Capitolato. Qualora l'appaltatore non trasmetta le fatture quietanziate del subappaltatore entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei confronti del subappaltatore, la stazione appaltante sospende il successivo pagamento a favore dell'appaltatore.

5. Nell'ipotesi in cui, nel corso della esecuzione del rapporto contrattuale, vengano accertate, in capo all'impresa appaltatrice, violazioni alle norme in materia di contributi previdenziali e assistenziali, la stazione appaltante può trattenere fino al 20% sulla fattura.

Articolo 5

Verifica delle prestazioni e procedure di pagamento.

1. I servizi acquisiti ai sensi del presente Capitolato sono soggetti a collaudo o ad attestazione di regolare esecuzione intesa ad accertarne la corrispondenza, per quantità e qualità, alle condizioni contrattuali previste. Tali verifiche, a cura della struttura responsabile dell'acquisizione, sono eseguite non oltre due mesi dall'esecuzione del servizio, salvi i casi di particolare complessità del servizio da collaudare.

2. A seguito dell'esito positivo della verifica di cui al comma precedente, il responsabile appone il visto di liquidazione sulla fattura o altro idoneo documento fiscale.

3. La Provincia di Roma eserciterà le funzioni di verifica e di controllo del servizio, effettuando periodici controlli presso la Sede di cui all'art. 1 del presente Disciplinare di Gara, per constatare la correttezza del servizio prestato e la sua conformità al Disciplinare stesso, al Capitolato ed all'Offerta tecnica presentata.

4. A questo scopo l'Amministrazione potrà avvalersi di personale interno ovvero di professionisti esterni all'uopo individuati.

5. Il Responsabile/Coordinatore della Sede della Provincia di Roma verificherà, direttamente o tramite un proprio incaricato, la correttezza di esecuzione del contratto e rimetterà al Dirigente del Servizio 3 del Dipartimento II apposita attestazione, ai fini della liquidazione del corrispettivo contrattuale. Qualora la suddetta "attestazione" non venisse prodotta entro i primi 10 giorni di ciascun mese dalla data di decorrenza dell'appalto, il servizio di vigilanza si intenderà svolto regolarmente e la stazione appaltante si riterrà autorizzata al pagamento del corrispettivo, secondo quanto previsto dall'art. 5 del Capitolato Speciale comma 6.

6. Il pagamento del corrispettivo del servizio avverrà ai sensi della normativa vigente. L'Amministrazione non risponderà di eventuali ritardi nei pagamenti dei corrispettivi dovuti alla mancata o tardiva ricezione della documentazione succitata (fattura o altro idoneo documento). Resta inteso che nulla sarà dovuto all'appaltatore nell'ipotesi in cui il servizio non sia stato eseguito nel rispetto delle obbligazioni nascenti dall'avvenuta stipulazione del contratto e/o previamente autorizzato per iscritto dalla Provincia di Roma.

4. Le spettanze a favore dell'appaltatore verranno corrisposte nel rispetto delle disposizioni di cui al D.M. 10 gennaio 2008 n. 40 sulle "Modalità di attuazione dell'art. 48 bis del D.p.r. 29 settembre

1973 n. 602, recante disposizioni in materia di pagamenti da parte delle Pubbliche Amministrazioni”.

Articolo 6

Clausole penali

1. La Stazione appaltante si riserva il diritto di effettuare verifiche e controlli sull'attività svolta dall'Appaltatore. In presenza di qualsiasi anomalia riscontrata o lamentela ricevuta sulla qualità dei servizi prestati e qualora si rilevi che gli stessi vengano eseguiti senza la necessaria cura e puntualità secondo le prescrizioni del presente Capitolato e previste nell'offerta tecnica dell'aggiudicatario, la Stazione Appaltante invierà una comunicazione scritta di contestazione alla ditta aggiudicataria, assegnando alla stessa un congruo termine, comunque non superiore a 5 (cinque) giorni lavorativi, per provvedere ad eliminare la causa dell'anomalia riscontrata. L'Appaltatore dovrà provvedere a proprie spese, nel più breve tempo possibile, a porre rimedio a tale mancato o inesatto adempimento, eliminando le cause e ripristinando il livello qualitativo dei servizi rispondente al criterio della diligenza professionale.

2. In mancanza di intervento e/o eliminazione dell'anomalia da parte dell'Appaltatore entro il termine fissato dalla Stazione Appaltante, in relazione, a titolo esemplificativo e non esaustivo:

a) al mancato reintegro del personale assente e/o ritardi superiori ai 15 minuti della presenza del personale sul luogo di assegnazione del servizio (per ciascuna unità);

b) al mancato o negligente svolgimento del servizio da parte del personale incaricato (per ciascuna unità); al mancato o negligente ripristino del corretto funzionamento di tutte le strumentazioni poste e implementate per lo svolgimento del servizio;

c) all'impiego di personale non in possesso di tutti i requisiti stabiliti nel presente bando di gara e/o nell'offerta tecnica migliorativa (anzianità di servizio, livello di inquadramento, formazione ed informazione adeguata sotto il profilo delle gestioni di emergenze e rischio di incendio elevato, obbligatorio per tutto il personale impiegato indipendentemente dalle qualifiche,

potrà essere applicata una penale calcolata sul valore contrattuale del Corrispettivo lordo su base mensile, pari al 20% (ventipercento) di detto canone, dandone semplice comunicazione scritta all'Appaltatore.

3. Al verificarsi di ulteriori anomalie o lamentele, la Stazione Appaltante, con nuova comunicazione scritta all'Appaltatore, provvederà direttamente ad applicare anche le seguenti penali:

* secondo inadempimento: 35% (trentacinquepercento) del corrispettivo mensile lordo;

* terzo inadempimento e successivi: 50 % (cinquantapercento) del corrispettivo mensile lordo;

* nei casi di inadempimenti reiterati e/o più gravi, la Stazione Appaltante avrà la facoltà di risolvere, anche parzialmente, il contratto, fatto salvo il risarcimento del maggior danno.

4. Le detrazioni per il mancato servizio, il rimborso per le maggiori spese sostenute e il pagamento delle penalità saranno automaticamente trattenute dalla Stazione Appaltante sulle fatture relative alle rate di successiva scadenza, previa notificazione scritta con raccomandata A.R.; ove queste non siano sufficienti, il responsabile procederà all'incameramento, parziale o integrale, della cauzione.

5. Degli inadempimenti fanno prova i processi verbali e le lettere di contestazione sottoscritte dal responsabile.

Articolo 7

Recesso unilaterale dal contratto

1. L'Amministrazione ha il diritto di recedere in qualunque tempo dal contratto, previo il pagamento all'esecutore del contratto delle prestazioni ritenute correttamente e pienamente eseguite dall'Amministrazione stessa, oltre al decimo dell'importo delle prestazioni non eseguite.
2. Il decimo dell'importo delle prestazioni non eseguite è calcolato sulla differenza tra l'importo dei quattro quinti del prezzo posto a base di gara, depurato del ribasso d'asta, e l'ammontare netto delle prestazioni eseguite
3. L'esercizio del diritto di recesso è preceduto da formale comunicazione all'esecutore del contratto da darsi con un preavviso non inferiore a venti giorni.

Articolo 8

Risoluzione del contratto

1. Ove accerti che i comportamenti dell'esecutore del contratto concretino grave o reiterato inadempimento alle obbligazioni contrattuali, tale da compromettere l'esatta esecuzione del contratto, l'Amministrazione formulerà, con lettera raccomandata con avviso di ricevimento la contestazione degli addebiti al contraente, assegnando un termine non inferiore a quindici giorni per la presentazione delle proprie controdeduzioni. Ove l'Amministrazione valuti negativamente le controdeduzioni acquisite ovvero il termine di cui al periodo precedente sia scaduto senza che il contraente abbia risposto, l'Amministrazione disporrà la risoluzione del contratto applicando le penali di cui all'articolo 6 del presente Capitolato e incamerando la garanzia di cui all'articolo 14 del Disciplinare di gara, salvo il diritto al risarcimento dell'ulteriore danno;
2. Ove nel corso dell'esecuzione del contratto, l'Amministrazione accerti che la sua esecuzione non procede secondo le condizioni contrattuali, questa fisserà un congruo termine entro il quale l'esecutore si deve conformare a tali condizioni; trascorso inutilmente il termine stabilito, il contratto è risolto, salvo il diritto al risarcimento del danno.
3. Ove, al di fuori dei casi di cui al comma precedente, l'esecutore del servizio ritardi l'esecuzione del servizio rispetto ai termini di esecuzione contrattualmente definiti, l'Amministrazione gli intimerà, con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, di adempiere in un congruo termine, con dichiarazione che decorso inutilmente tale termine, il contratto s'intenderà senz'altro risolto. Il predetto termine, salvo i casi di urgenza, non potrà essere inferiore a dieci giorni, decorrenti dal giorno di ricevimento della comunicazione. Scaduto il termine assegnato, ove l'inadempimento permanga, l'Amministrazione dichiarerà la risoluzione del contratto *ope legis* applicando le penali di cui all'articolo 6 del presente Capitolato e incamerando la garanzia di cui all'articolo 14 del Disciplinare di gara, salvo il diritto al risarcimento dell'ulteriore danno.
4. In caso di fallimento dell'esecutore del contratto, il contratto sarà risolto con salvezza di ogni altro diritto o azione in favore dell'Amministrazione.
5. L'Amministrazione ha diritto di risolvere il contratto, oltre che per le cause di cui sopra, anche nei seguenti casi:
 - a. qualora a suo insindacabile giudizio accerti che il soggetto giuridico aggiudicatario non sia in grado di espletare l'accordo quadro o lo esegua con negligenza;

- b. qualora il soggetto giuridico aggiudicatario incorra in più inadempienze, anche se riferite a diverse singole prestazioni.

Articolo 9

Vicende soggettive dell'esecutore del contratto

1. In caso di morte del prestatore, se impresa individuale, ovvero di estinzione della società, l'Amministrazione potrà risolvere il contratto ovvero concordare con gli eredi o i successori la continuazione dello stesso.
2. Le cessioni di azienda e gli atti di trasformazione, fusione e scissione relativi ai soggetti esecutori di contratti pubblici non hanno singolarmente effetto nei confronti di ciascuna stazione appaltante fino a che il cessionario ovvero il soggetto risultante dall'avvenuta trasformazione, fusione o scissione, non abbia proceduto nei confronti di essa alle comunicazioni previste dall'articolo 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 maggio 1991, n. 187 e non abbia documentato il possesso dei requisiti di qualificazione previsti dal codice.
3. Nei sessanta giorni successivi l'Amministrazione può opporsi al subentro del nuovo soggetto nella titolarità del contratto, con effetti risolutivi sulla situazione in essere, laddove, in relazione alle comunicazioni di cui al comma 1, non risultino sussistere i requisiti di cui all'articolo 10-sexies della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni.
4. Ferme restando le ulteriori previsioni legislative vigenti in tema di prevenzione della delinquenza di tipo mafioso e di altre gravi forme di manifestazione di pericolosità sociale, decorsi i sessanta giorni di cui al comma 3 senza che sia intervenuta opposizione, gli atti di cui al comma 2 producono, nei confronti dell'Amministrazione, tutti gli effetti loro attribuiti dalla legge.
5. Le disposizioni di cui ai commi che precedono si applicano anche nei casi di trasferimento o di affitto di azienda da parte degli organi della procedura concorsuale, se compiuto a favore di cooperative costituite o da costituirsi secondo le disposizioni della legge 31 gennaio 1992, n. 59, e successive modificazioni, e con la partecipazione maggioritaria di almeno tre quarti di soci cooperatori, nei cui confronti risultino estinti, a seguito della procedura stessa, rapporti di lavoro subordinato oppure che si trovino in regime di cassa integrazione guadagni o in lista di mobilità di cui all'articolo 6 della legge 23 luglio 1991, n. 223.

Articolo 10

Proroga

1. Prima della scadenza del relativo contratto, nelle more dello svolgimento delle ordinarie procedure di scelta del contraente, l'Amministrazione si riserva la facoltà di prorogare il contratto nella misura strettamente necessaria per il tempo strettamente occorrente all'espletamento delle procedure di gara, e comunque fino ad un massimo di 6 mesi.

Articolo 11

Cessione dei crediti

1. Le disposizioni di cui alla legge 21 febbraio 1991, n. 52 sono estese ai crediti verso l'Amministrazione derivante dall'accordo quadro. La cessione di crediti può essere effettuata a banche o intermediari finanziari disciplinati dalle leggi in materia bancaria e creditizia, il cui oggetto sociale preveda l'esercizio dell'attività di acquisto di crediti di impresa.
2. Ai fini della sua opponibilità all'Amministrazione, la cessione di crediti deve essere stipulata mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e deve essere notificata all'Amministrazione medesima.
3. La cessione di crediti è efficace e opponibile all'Amministrazione ove questa non la rifiuti con comunicazione da notificarsi al cedente e al cessionario entro quindici giorni dalla notifica della cessione.
4. In ogni caso, l'Amministrazione cui è stata notificata la cessione può opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in base al contratto con questo stipulato.

Articolo 12

Divieto di cessione del contratto e subappalto

1. Il soggetto affidatario del contratto è tenuto a eseguire in proprio i servizi oggetto dello stesso. Il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità, salvo quanto previsto nell'articolo 9 del presente Capitolato.
2. Tutte le prestazioni sono subappaltabili in misura comunque non superiore al 30% dell'importo complessivo del contratto, ferme restando le vigenti disposizioni che prevedono per particolari ipotesi il divieto di affidamento in subappalto.
3. L'affidamento in subappalto è sottoposto alle seguenti condizioni:
 - a) che il concorrente all'atto dell'offerta abbia indicato i servizi o parti di servizi che intende subappaltare. In mancanza, il subappalto non potrà essere successivamente autorizzato;
 - b) che l'affidatario provveda al deposito del contratto di subappalto presso la stazione appaltante almeno venti giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative prestazioni;
 - c) che, al momento del deposito del contratto di subappalto presso la stazione appaltante, l'affidatario trasmetta, altresì, la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di qualificazione prescritti dal codice in relazione alla prestazione subappaltata e la dichiarazione del subappaltatore attestante il possesso dei requisiti generali di cui all'articolo 2 del disciplinare di gara, nonché la certificazione intestata al subappaltatore di regolarità contributiva di cui all'articolo 2, del decreto legge 25 settembre 2002, n. 210, convertito dalla legge 22 novembre 2002, n. 266 e di cui all'articolo 3, comma 8, del decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494 e successive modificazioni e integrazioni (DURC);
 - d) che non sussista, nei confronti dell'affidatario del subappalto, alcuno dei divieti previsti dall'articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575 e successive modificazioni e integrazioni.
4. E' fatto obbligo all'affidatario di trasmettere, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei confronti del subappaltatore, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti allo

stesso corrisposti, con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate. Qualora gli affidatari non trasmettano le fatture quietanziate del subappaltatore o del cottimista entro il predetto termine, la stazione appaltante sospende il successivo pagamento a favore degli affidatari.

5. L'affidatario deve praticare, per le prestazioni affidate in subappalto, gli stessi prezzi unitari risultanti dall'aggiudicazione, con ribasso non superiore al venti per cento. L'affidatario corrisponde gli oneri della sicurezza, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso; la stazione appaltante, sentito il direttore dei lavori, il coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione, ovvero il direttore dell'esecuzione, provvede alla verifica dell'effettiva applicazione della presente disposizione. L'affidatario è solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di questo ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente.

6. L'affidatario è tenuto ad osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni; è, altresì, responsabile in solido dell'osservanza delle norme anzidette da parte del subappaltatore nei confronti dei suoi dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto. L'affidatario e, per suo tramite, il subappaltatore, trasmettono alla stazione appaltante prima dell'inizio dei lavori la documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali, assicurativi e antinfortunistici. L'affidatario e, suo tramite, il subappaltatore trasmettono periodicamente all'Amministrazione copia dei versamenti contributivi, previdenziali, assicurativi, nonché di quelli dovuti agli organismi paritetici previsti dalla contrattazione collettiva.

7. L'affidatario che si avvale del subappalto deve allegare alla copia autentica del contratto la dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento a norma dell'articolo 2359 del codice civile con il titolare del subappalto. Analoga dichiarazione deve essere effettuata da ciascuno dei soggetti partecipanti nel caso di raggruppamento temporaneo, società o consorzio. La stazione appaltante provvede al rilascio dell'autorizzazione entro trenta giorni dalla relativa richiesta; tale termine può essere prorogato una sola volta, ove ricorrano giustificati motivi. Trascorso tale termine senza che si sia provveduto, l'autorizzazione si intende concessa. Per i subappalti di importo inferiore al 2 per cento dell'importo delle prestazioni affidate o di importo inferiore a 100.000 euro, i termini per il rilascio dell'autorizzazione da parte della stazione appaltante sono ridotti della metà.

8. L'esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto.

9. Le disposizioni dei commi da 2 a 8 si applicano anche ai raggruppamenti temporanei e alle società anche consortili, quando le imprese riunite o consorziate non intendono eseguire direttamente le prestazioni scorporabili.

10. Ai fini dell'applicazione dei commi precedenti, l'affidamento di attività specifiche a lavoratori autonomi, per le loro specificità, non si configurano come attività affidate in subappalto.

11. Qualora si dovessero verificare peculiari circostanze oggettive che giustifichino per l'appaltatore il non corretto adempimento delle proprie obbligazioni verso il subappaltatore, su richiesta ampiamente motivata e dettagliata dell'appaltatore, la stazione appaltante potrà procedere direttamente al pagamento del subappaltatore, previa espressa accettazione da parte di quest'ultimo della nuova modalità di pagamento (ex lege art. 118 c.3 del d.lgs. 163/2006 – c.d. “delegazione di pagamento”).

Articolo 13

Varianti del servizio introdotte dalla Stazione Appaltante

1. L'Amministrazione può richiedere, nel corso dell'esecuzione del servizio, variazioni al contratto stipulato nei soli casi espressamente previsti dall'art. 311 del Regolamento di esecuzione ed attuazione del D.Lgs 12 aprile 2006 n. 163.
2. L'Amministrazione ha la facoltà di stabilire – d'intesa con l'impresa aggiudicataria del presente accordo quadro – tutte quelle disposizioni relative alle modalità d'espletamento del servizio (rientranti nell'oggetto dell'appalto) non espressamente previste nel contratto: ciò al fine di garantire una migliore esecuzione del servizio e far fronte ad eventuali necessità momentanee e improcrastinabili.
3. Ad ogni buon conto, nulla sarà dovuto all'impresa aggiudicataria del presente accordo quadro per eventuali servizi effettuati autonomamente senza preventiva autorizzazione e non espressamente previsti nell'accordo quadro.

Articolo 14

Rispetto delle disposizioni normative di cui al D.Lgs. 81/2008

1. L'impresa è tenuta all'osservanza delle disposizioni del D.Lgs.81/2008.
2. L'impresa dovrà ottemperare alle norme relative alla prevenzione degli infortuni dotando il personale di indumenti appositi e di mezzi di protezione atti a garantire la massima sicurezza in relazione ai servizi svolti e dovrà adottare tutti i procedimenti e le cautele atti a garantire l'incolumità delle persone addette e dei terzi.
3. L'impresa dovrà comunicare, al momento della stipula del contratto, il nominativo del responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione.
Più in generale l'Appaltatore si obbliga all'osservanza delle norme di sicurezza e di quelle sull'impiego di prodotti chimici non nocivi.
4. L'appaltatore si obbliga, comunque, a provvedere a proprie cure e carico, nonché sotto la propria responsabilità, a tutte le spese occorrenti, secondo i più moderni accorgimenti della tecnica, per garantire, in ossequio al D.Lgs. 81/2008, la completa sicurezza durante l'esercizio dei lavori e l'incolumità delle persone addette al servizio di pulizia e per evitare incidenti e/o danni di qualsiasi natura, a persone e/o cose, assumendo a proprio carico tutte le opere provvisorie ed esonerando e manlevando l'Amministrazione da qualsivoglia responsabilità.
5. L'appaltatore è tenuto a manlevare e tenere indenne l'Amministrazione, assumendone la garanzia anche a mente degli artt. 106 e 269 c.p.c., da qualsivoglia responsabilità per tutti i danni per i quali il lavoratore, dipendente dall'appaltatore medesimo o dal subappaltatore, non risulti indennizzato ad opera dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro.

Articolo 15

Obbligazioni legali e contrattuali

1. Il servizio dovrà essere espletato nel pieno rispetto di tutte le condizioni previste nel presente Capitolato.
2. Il soggetto giuridico aggiudicatario del presente accordo quadro dovrà:

- porre in essere, di sua iniziativa, ogni attività ed assumere i provvedimenti di competenza al fine di evitare di cagionare danni, di qualsiasi genere e natura, a persone e/o beni pubblici e privati, manlevando l'Amministrazione da qualsivoglia responsabilità;
 - assumersi ogni responsabilità per danni e/o pregiudizi di qualsiasi natura che possano avere origine dalla esecuzione del servizio o a seguito della irregolare, negligente o imprudente effettuazione dello stesso;
 - impegnarsi a manlevare l'Amministrazione da qualsivoglia responsabilità civile, penale, fiscale, tributaria che dovesse derivare dall'esecuzione del contratto e per tutti i danni cagionati: 1) ai dipendenti dell'Amministrazione; 2) ai beni mobili posseduti e/o detenuti e/o di proprietà dei dipendenti dell'Amministrazione e di terzi; 3) ai beni immobili di pertinenza della Provincia di Roma;
 - Il Contraente deve osservare tutti gli obblighi derivanti da Leggi e Regolamenti vigenti, in materia di lavoro ed assicurazioni sociali: tutti i relativi oneri sono a carico esclusivo del Contraente medesimo.
3. Il personale impiegato per l'esecuzione del contratto deve essere inserito – giusta regolare rapporto di lavoro – nell'organico del Contraente ed essere regolarmente iscritto nei registri I.N.P.S. ed I.N.A.I.L., previsti dalla Legge.
 4. Il Contraente è responsabile degli infortuni e/o dei danni a persone e/o cose arrecati all'Amministrazione e/o a terzi per fatto proprio e/o dei suoi dipendenti e/o collaboratori durante ed in occasione dell'esecuzione del contratto. Il Contraente è responsabile del buon andamento del servizio e delle conseguenze pregiudizievoli che dovessero gravare sull'Amministrazione in conseguenza dell'inosservanza – da parte del Contraente medesimo e/o del personale da esso dipendente – delle obbligazioni nascenti dalla stipulazione del presente contratto.
 5. Il servizio di vigilanza fissa potrà subire variazioni nell'articolazione giornaliera, a giudizio insindacabile dell'Amministrazione e previa comunicazione all'impresa, sulla base delle esigenze di servizio rilevate presso la sede della Provincia di Roma, oggetto dell'accordo quadro.
 6. L'impresa dovrà dare le opportune disposizioni per redigere e tenere costantemente aggiornato un registro di servizio con il dettaglio delle attività e delle consegne relative al servizio di vigilanza espletato in modo da informare adeguatamente la GPG del turno successivo.
 7. L'inosservanza, da parte del Contraente, delle obbligazioni giuridiche nascenti dalla stipulazione del contratto, comporterà la risoluzione del contratto intercorso, con conseguente risarcimento di tutti i danni cagionati all'Amministrazione.
 8. Premesso che nei giorni ed orari di apertura degli uffici, appostati nella Sede Unica di via G. Ribotta n. 41 in Roma, il controllo degli accessi nell'ingresso principale sarà effettuato prioritariamente dal personale dell'Amministrazione Provinciale, tutto il personale addetto e preposto alla vigilanza, durante l'orario di lavoro, dovrà indossare l'uniforme, essere munito di pistola e di un apparecchio idoneo al collegamento a mezzo radio o cellulare.
 9. L'appaltatore dovrà sottoporre il personale a periodiche visite mediche al fine di accertare il persistere dell'idoneità psico-fisica all'espletamento del servizio.
 10. Tutto il personale impiegato dovrà essere preparato professionalmente ad espletare il servizio oggetto dell'appalto secondo la buona diligenza, prudenza e perizia, nonché dovrà essere idoneo a far fronte a situazioni di pericolo che potrebbero verificarsi nei siti di cui al presente Disciplinare (incendi, blocco ascensori e montacarichi, pronto intervento): a tal fine l'appaltatore dovrà impiegare per l'esecuzione del contratto soltanto personale che abbia superato con esito positivo i corsi previsti dalla vigente normativa, anche in materia di adempimenti D.Lgs. 81/2008, normativa ed adempimenti antincendio, normativa ed adempimenti per primo intervento di pronto soccorso sanitario.

11. Il suddetto personale, durante la permanenza nei locali (e relative pertinenze ed accessioni) vigilati, dovrà mantenere un contegno irreprensibile sia nei confronti del personale dell'Amministrazione e sia nei confronti del pubblico che accede agli Uffici, nonché attenersi scrupolosamente alle disposizioni che verranno impartite dall'Ente appaltante.
12. Il soggetto aggiudicatario dell'accordo quadro è obbligato a comunicare all'Amministrazione, prima dell'inizio dell'esecuzione del servizio, i dati anagrafici del personale prescelto per la Sede Unica della Provincia di Roma.
13. Il soggetto aggiudicatario dell'accordo quadro dovrà procedere tempestivamente alla sostituzione del personale che, per comportamenti o condotte censurabili, dovesse risultare non gradito all'Ente appaltante.
14. Il servizio – per l'intera durata dell'appalto – dovrà essere effettuato secondo le disposizioni impartite dal Dirigente responsabile dell'acquisizione del servizio; eventuali avvicendamenti nel servizio dovranno essere preventivamente comunicati all'Amministrazione.

Articolo 16

Ulteriori obbligazioni contrattuali

1. Oltre a quanto indicato nell'art. 15 del Capitolato, il soggetto giuridico aggiudicatario del presente accordo quadro dovrà effettuare il servizio di vigilanza con perfetta regolarità, prudenza, diligenza ed efficienza e sotto la direzione del legale rappresentante dell'Istituto aggiudicatario dell'appalto o di persona all'uopo delegata.
2. Sono a carico del soggetto giuridico aggiudicatario dell'accordo quadro tutte le spese relative alla corretta esecuzione dell'appalto, nonché la fornitura e la manutenzione di tutte le dotazioni – ivi comprese le lampade portatili, gli orologi a punzonatura e relativi dischetti (laddove prevista tale forma di controllo del servizio espletato), ecc. – comunque necessarie per l'espletamento del servizio.
3. Il soggetto giuridico aggiudicatario del presente accordo quadro sarà responsabile di tutti gli atti e i fatti, civilmente e penalmente rilevanti, colposi o dolosi, compiuti dal proprio personale dipendente.
4. Nell'eventualità in cui si dovessero verificarsi ammanchi di materiali o danni agli impianti (elettrici, igienico-sanitari, ecc.) e si accertasse la responsabilità del personale dell'appaltatore, quest'ultimo risponderà direttamente nella misura che sarà accertata dall'Amministrazione, fatto salvo il diritto ad adire le vie legali per il risarcimento di ogni danno subito.
5. Se nel corso dell'esecuzione del servizio, o per cause a questo afferenti, dovessero verificarsi danni a persone, siano essi dipendenti dell'Amministrazione o terzi, o a cose di proprietà dell'Ente o di qualsivoglia altro soggetto, l'appaltatore si obbliga ed impegna, incondizionatamente, all'integrale risarcimento di tutti i danni cagionati, con esonero di ogni responsabilità da parte dell'Amministrazione.
6. Il servizio di vigilanza dovrà essere idoneo a tutelare la nuova Sede Unica della Provincia di Roma e dovrà tenere conto delle peculiarità dello stabile, valutando le effettive necessità di sorveglianza al fine di garantire un adeguato servizio di tutela sia del personale che dell'immobile (e relative accessioni e pertinenze) oltrechè degli arredi, dei materiali e dei beni strumentali in esso collocati, e di evitare possibili intrusioni, furti, prevenire episodi penalmente rilevanti, scoraggiare eventuali atti vandalici, controllare i varchi di accesso (per pedoni ed autoveicoli/automezzi).

7. L'inosservanza, da parte del Contraente, delle obbligazioni giuridiche nascenti dalla stipulazione del contratto, comporterà la risoluzione del contratto intercorso, con conseguente risarcimento di tutti i danni cagionati all'Amministrazione.

Articolo 17

Riassunzione del personale

1. Ai fini della tutela dei lavoratori e di livelli occupazionali, l'impresa aggiudicataria avrà l'obbligo di assumere il personale attualmente impiegato per il servizio di vigilanza.
2. Si precisa che il personale attualmente prestante servizio presso la struttura di via Giorgio Ribotta n. 41, Roma, è costituito da n. 3 GPG che svolgono il servizio h24.

Articolo 18

Foro competente

1. Tutte le controversie eventualmente insorgenti tra le parti in rapporto al contratto, comprese quelle relative alla sua validità, interpretazione, esecuzione, adempimento e risoluzione, saranno di competenza, in via esclusiva, del Foro di Roma.

Articolo 19

Tutela dei dati personali

1. Il titolare del trattamento è l'Amministrazione Provinciale di Roma – via IV Novembre, 119/A-00187 Roma;
2. Il responsabile del trattamento è il Direttore Generale *pro tempore*, domiciliato in Roma - via IV Novembre n. 119/A.
3. Ai sensi e per gli effetti di quanto previsto e disposto dal D.Lgs. n.196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali”, si precisa che:
 - i dati forniti all'Amministrazione verranno trattati con o senza l'ausilio di mezzi elettronici dal personale dell'Amministrazione Provinciale di Roma e comunicati al Tesoriere in via strettamente funzionale al pagamento dei corrispettivi;
 - il trattamento dei dati sarà esclusivamente finalizzato all'esecuzione del presente contratto e per il tempo necessario, fatta salva una diversa validità dei documenti in cui i dati stessi siano recepiti.
4. Ai sensi dell'articolo 29 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, recante il “Codice in materia di protezione dei dati personali” (Codice) il contraente è designato “responsabile del trattamento dei dati personali” per le finalità di cui al presente contratto. Il contraente effettuerà il suddetto trattamento secondo le modalità e con gli strumenti definiti dall'Amministrazione provinciale quale titolare del medesimo trattamento, adottando le misure di sicurezza prescritte dal D.Lgs. n. 196/03.
5. Il contraente, nell'espletamento dell'incarico ricevuto, tratterà i dati personali relativi al soggetto coinvolto nel caso assicurativo, che, come tale, è soggetto alla applicazione del Codice per la protezione dei dati personali. Il contraente deve provvedere a designare per iscritto i propri dipendenti e/o collaboratori quali incaricati del trattamento di che trattasi ai sensi di cui all'art. 30 del D.Lgs. n. 196/03, comunicare i relativi nominativi, unitamente all'ambito del trattamento a ciascuno consentito,

al Dirigente responsabile, impartire loro le necessarie istruzioni e provvedere alla loro diretta sorveglianza.

6. Il contraente deve garantire il pieno rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento di dati personali, ivi compreso il profilo relativo alla sicurezza, e deve effettuare il trattamento attenendosi alle istruzioni specifiche impartite dall'Amministrazione provinciale.

7. In particolare i dati devono essere trattati in modo lecito e secondo correttezza; raccolti e registrati per scopi determinati, espliciti e legittimi, ed utilizzati in altre operazioni del trattamento in termini compatibili con tali scopi; esatti e, se necessario, aggiornati; pertinenti, completi e non eccedenti rispetto alle finalità per le quali sono raccolti o successivamente trattati; conservati in una forma che consenta l'identificazione dell'interessato per un periodo di tempo non superiore a quello necessario agli scopi per i quali essi sono stati raccolti o successivamente trattati.

8. Il Responsabile del Trattamento è tenuto a consentire agli interessati, titolari dei dati oggetto di trattamento, l'esercizio dei diritti di cui all'art. 7 del D.Lgs n.196/2003 secondo cui:

9. L'interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile.

10. L'interessato ha diritto di ottenere l'indicazione:

a) dell'origine dei dati personali;

b) delle finalità e modalità del trattamento;

c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici;

d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante;

e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati.

11. L'interessato ha diritto di ottenere:

a) l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati;

b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati;

c) l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato.

12. L'interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte:

a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta;

b) al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.

13. Il trattamento di dati sensibili e giudiziari deve avvenire secondo modalità volte a prevenire violazioni dei diritti, delle libertà fondamentali e della dignità dell'interessato anche verificano periodicamente l'esattezza e l'aggiornamento dei dati sensibili e giudiziari, nonché la loro pertinenza, completezza, non eccedenza e indispensabilità rispetto alle finalità perseguite nei singoli casi, altresì

per i dati che l'interessato fornisce di propria iniziativa. I dati che, anche a seguito delle verifiche, risultano eccedenti o non pertinenti o non indispensabili non possono essere utilizzati, salvo che per l'eventuale conservazione, a norma di legge, dell'atto o del documento che li contiene. Specifica attenzione deve essere prestata per la verifica dell'indispensabilità dei dati sensibili e giudiziari riferiti a soggetti diversi da quelli cui si riferiscono direttamente le prestazioni o gli adempimenti. I dati sensibili e giudiziari contenuti in elenchi, registri o banche di dati, tenuti con l'ausilio di strumenti elettronici, devono essere trattati con tecniche di cifratura o mediante l'utilizzazione di codici identificativi o di altre soluzioni che, considerato il numero e la natura dei dati trattati, li rendono temporaneamente inintelligibili anche a chi è autorizzato ad accedervi e permettono di identificare gli interessati solo in caso di necessità. I dati idonei a rivelare lo stato di salute devono essere conservati separatamente da altri dati personali trattati per finalità che non richiedono il loro utilizzo. I medesimi dati sono trattati con le modalità sopraesposte anche quando sono tenuti in elenchi, registri o banche di dati senza l'ausilio di strumenti elettronici. I dati idonei a rivelare lo stato di salute non possono essere diffusi.

14. L'Amministrazione provinciale, anche tramite verifiche periodiche, vigila sulla puntuale osservanza delle disposizioni in materia di protezione dei dati personali e delle proprie istruzioni.

15. Il contraente è tenuto a relazionare semestralmente/annualmente sulle misure di sicurezza adottate e ad informare tempestivamente l'Amministrazione provinciale in caso di situazioni anomale o di emergenze.

16. Il trattamento suddetto, da parte del contraente, cessa ad avvenuto espletamento dell'incarico. La cessazione del trattamento comporta la distruzione dei dati personali presso il contraente previa loro consegna all'Amministrazione provinciale, salvi gli obblighi previsti dalla legislazione vigente in materia di conservazione degli atti in cui gli stessi sono contenuti.

Articolo 19

Protocollo di legalità

1. Il contraente appaltatore si impegna a dare comunicazione tempestiva alla stazione appaltante e alla Prefettura, di tentativi di concussione che si siano, in qualsiasi modo, manifestati nei confronti dell'imprenditori, degli organi sociali o dirigenti di impresa.

2. Il predetto adempimento ha natura essenziale ai fini della esecuzione del contratto e il relativo inadempimento darà luogo alla risoluzione espressa del contratto stesso, ai sensi dell'art.1456 del c.c., ogni qualvolta nei confronti di pubblici amministratori che abbiano esercitano funzioni relative alla stipula ed esecuzione del contratto, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto previsto dall'art.317 del c.p.

3. La stazione appaltante si impegna ad avvalersi della clausola risolutiva espressa, di cui all'art 1456 del c.c., ogni qualvolta nei confronti dell'imprenditore o dei componenti la compagine sociale, o dei dirigenti dell'impresa, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. 317 c.p., 318 c.p., 319 -bis c.p., 319-ter c.p.,319 - quater c.p., 320 c.p. ,322 c.p., 322-bis c.p., 346-bis c.p., 353 c.p. e 353-bis c.p.

Articolo 20

Norma di rinvio

1. Per quanto non sia specificamente contenuto nel presente Capitolato, nel Bando di gara Disciplinare di gara, si fa riferimento alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia.

IL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Dott. Stefano Orlandi